

RETE DEL DONO SOCIETA' BENEFIT S.R.L. a socio unico

Sede Legale: Torino (To) – C.so Tassoni 31/A

Capitale Sociale: € 11.000,00 i.v.

Codice Fiscale: 10436850019

Iscritta al Registro delle Imprese

di Torino al n. 10436850019

(di seguito “RETE DEL DONO SOCIETÀ BENEFIT” o “Incorporata”)

FONDAZIONE RETE DEL DONO ENTE DEL TERZO SETTORE

Sede in TORINO, C.so Tassoni 31/A, 10143

Fondo di Dotazione Euro 40.000,00 i.v.

C.F. 97866830017

PIVA 13334580019

(di seguito “FONDAZIONE RETE DEL DONO ETS” o “Incorporante”)

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

(ex art. 2501 – *quinquies* Codice civile, contenente anche le indicazioni di cui al 2500-*sexies* Codice civile per rimando dell'art. 2500-*septies* Codice civile.)

La società Rete del Dono Srl società benefit a s. u., sede sociale in Corso Tassoni n. 31/A, 10143 Torino (TO), Codice fiscale e Partita Iva n. 10436850019 (**Incorporata**), pur avendo scopo di lucro è una società benefit e, pertanto, oltre allo scopo di generare profitto per assicurare il proprio autosostentamento, persegue finalità di beneficio comune e opera in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente e altri portatori di interesse, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori. A tal fine la società benefit si impegna nella diffusione della cultura del dono

inteso come strumento di impegno civile e come modalità per sostenere progetti di utilità sociale e di solidarietà; per concretizzare questo impegno realizza campagne di comunicazione, attività di formazione, ricerche, convegni e seminari sul tema della donazione, del crowdfunding, del personal fundraising, della responsabilità sociale d'impresa, dell'innovazione sociale e delle forme innovative di finanziamento dei beni comuni.

Il tutto come delineato nello statuto sociale.

La Fondazione Rete del Dono ETS, sede sociale in Corso Tassoni n. 31/A, 10143 Torino (TO), Codice fiscale n. 97866830017 e Partita Iva n. 13334580019 (**Incorporante**) come da statuto, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare ha come scopo:

- a. la promozione e la diffusione della cultura del dono inteso come strumento di impegno civile e cittadinanza attiva come modalità per sostenere progetti di utilità sociale e solidaristica;
- b. la promozione di percorsi abilitanti per la digitalizzazione del fundraising e della comunicazione del terzo settore;
- c. la promozione del crowdfunding come strumento di partecipazione attiva dei cittadini al sostegno economico di beni comuni;
- d. la definizione dei percorsi di sviluppo strategico della piattaforma retedeldono.it;
- e. la raccolta di fondi da destinarsi alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti.

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- formazione, ricerca, sensibilizzazione tramite convegni, seminari sul tema della donazione, del crowdfunding, del personal fundraising, della responsabilità sociale d'impresa, dell'innovazione sociale e delle forme innovative di finanziamento di beni comuni;
- la consulenza per la promozione e lo sviluppo di progetti, eventi, iniziative di solidarietà sociale o volte alla raccolta di donazioni a favore di enti non commerciali;
- attività erogativa connessa ai suoi scopi istituzionali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c. individuare specifiche aree di intervento ove orientare la solidarietà e la ricerca, promuovendo lo scambio e l'interazione tra mezzi, persone e idee;

- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- g. istituire ed erogare premi e borse di studio;
- h. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e diffusione a mezzo world wide web, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Entrambi i soggetti (Incorporante e Incorporata) sono quindi attivi nel mondo del terzo settore, hanno relazioni comuni con istituzioni ed enti no profit in genere, avendo come **finalità ultima** quella di favorire lo sviluppo e la crescita della cultura del dono in Italia favorendo le relazioni tra donanti, persone fisiche o giuridiche, e soggetti beneficiari (facenti in genere parte del monto del Terzo settore).

È opportuno sottolineare che trattandosi di fusione di soggetto commerciale (S.r.l. seppur società benefit) in soggetto non commerciale (Fondazione ETS) devono essere cumulati gli aspetti procedurali della fusione per incorporazione di società interamente posseduta con quelli della trasformazione eterogenea (ai sensi degli artt. 42-bis, 2500 septies e ss., nonché 2501 e ss. del Codice Civile) con passaggio dell'attività dell'Incorporata all'interno dell'attività, seppur residuale rispetto all'attività complessiva, commerciale della Fondazione ETS strumentale alle finalità della stessa.

1. Le motivazioni all'operazione – Effetti economici

Nel prosieguo si illustrano le motivazioni e gli effetti economici dell'operazione di fusione (c.d. eterogenea, in analogia con l'art. 2500 septies Codice civile), fornendo quindi anche le indicazioni richieste dall'art. 2500-*sexies* Codice civile.

L'operazione di fusione in oggetto ha un duplice obiettivo: economico e strategico. L'unificazione di due distinti soggetti giuridici, entrambi attivi nel settore no profit, in un unico soggetto giuridico, che persegue attività solidaristiche, di utilità sociale e senza scopo di lucro, è finalizzata alla riduzione dei costi di gestione, alla creazione di un'unica struttura organizzativa, nonché all'integrazione dei servizi offerti dalle due diverse entità, mediante un'ottimizzazione ed una armonizzazione dell'immagine del gruppo "Rete del dono", ad esempio, unificando i due siti web <https://fondazioneretedeldono.it/> e <https://www.retedeldono.it/> nonché i relativi marchi registrati, allegati al presente progetto, quali Rete del dono, Corri Solidale, Donare 3.0, Digital Fundraising Awards, Chi corre solidale vince.

Tale strategia sarà implementata eliminando il rapporto partecipativo di controllo (l'Incorporante, infatti, detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Incorporata) e gestendo, invece, direttamente l'attività istituzionale per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché, in via residuale, l'attività commerciale sempre accessoria ed ancillare all'attività no profit con unico soggetto giuridico.

La finalità infatti, ossia in ultima istanza l'incremento delle donazioni e del fundraising a favore degli enti del terzo settore e attivi nel no profit in genere, pur nell'attività commerciale benefit della Incorporata, richiedeva risorse economiche, personale dipendente e non riusciva a raggiungere un autonomo punto di pareggio, denotando, nei fatti, l'impossibilità di raggiungere lo scopo di lucro a cui deve essere orientata una società di capitali, anche una volta superata la fase di start-up e scale-up.

Il mondo del terzo settore è, peraltro, estremamente composito e frammentato in Italia, con associazioni ed enti di piccole dimensioni e, al contempo, realtà molto strutturate come fondazioni o istituzioni, scopo dell'operazione di riorganizzazione è di presentarsi come un **un'unica entità fortemente riconoscibile e radicata** in grado di collegare sempre di più il settore dei donanti, comprese le aziende e le realtà economiche attente alle ricadute sociali del proprio operato, con il settore no profit; quest'ultimo infatti non è sempre autonomamente in grado di usufruire in modo proficuo degli strumenti digitali e dei social network, necessitando quindi di un supporto dedicato per le specificità che lo caratterizzano.

Dall'aggregazione tra l'Incorporante e l'Incorporata derivano sostanziali ed importanti benefici gestionali, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- Ottimizzare il conseguimento della mission di utilità sociale di entrambi gli enti;
- Realizzare processi più snelli sia in ambito di riconoscibilità nel settore no profit, sia sul fronte dei contatti e relazioni con le istituzioni ed i donatori;
- Razionalizzare gli organismi di rappresentanza con una semplificazione burocratica ed un risparmio di tempi, attraverso la mancata duplicazione di obblighi procedurali e amministrativi (minori assemblee dei soci e relativi verbali, minori CdA e relativi verbali, revisione accentrata);
- Riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni. La fusione produrrà benefici nella riduzione dei costi amministrativi di gestione delle due realtà (consulenziali, sicurezza, privacy, information technology, amministrativo/fiscali, personale e paghe, assicurativi, bancari, etc.);
- Razionalizzazione dei contratti esistenti tra i due soggetti, peraltro caratterizzati da rapporti di partecipazione diretta, nonché verso soggetti terzi. Attraverso l'unificazione, infatti, i contratti tra i due soggetti compartecipati cesseranno di esistere rappresentando un unico soggetto;
- Possibilità di costituire alleanze più forti con istituzioni e aziende attente alla corporate social responsibility grazie ad un'immagine unica riconoscibile come quella della Fondazione;
- Maggiore opportunità di rispondere efficacemente ai bandi pubblici o di istituzione benefiche in genere e, quindi, di acquisire le relative risorse per proporre e sviluppare progetti ad utilità sociale;

In sintesi, l'operazione di aggregazione prospettata perfezionata attraverso la fusione per incorporazione de "Rete del Dono Srl società benefit a s. u." in "Fondazione Rete del Dono E'IS" potrà garantire sia una migliore razionalizzazione dei costi di gestione sia un potenziamento nell'area amministrativa, di marketing (sia in servizi strumentali all'attività istituzionale, sia nella capacità di attrarre contributi e finanziamenti), direzionale e strategica.

1. La situazione patrimoniale di fusione e criteri di redazione

L'organo amministrativo della Incorporata e della Incorporante hanno, reciprocamente, predisposto la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, mentre non è stata redatta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice civile, in quanto non è presente alcun rapporto di concambio vista la partecipazione totalitaria della Incorporante nella Incorporata ed avendovi, peraltro, rinunciato all'unanimità il socio unico della Incorporata e l'Organo amministrativo della Incorporante. La situazione patrimoniale della Incorporata è stata oggetto di revisione da parte del revisore legale dell'Incorporante, essendo la partecipazione nell'Incorporata interamente detenuta dall'Incorporante.

L'organo amministrativo delle entità partecipanti alla fusione ha diligentemente redatto una situazione contabile patrimoniale ed economica redatta alla data del 31.10.2025, significando che, da tale data ad oggi, non si sono verificate variazioni rilevanti in dette rispettive situazioni patrimoniali.

Incorporata: i criteri utilizzati per la formazione della situazione patrimoniale ed economica al 31.10.2025 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Incorporante: i criteri utilizzati per la formazione della situazione patrimoniale e del rendiconto gestionale al 31.10.2025 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2024, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi peculiari degli ETS.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata seguendo criteri di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché dei principi tipici degli OIC adopter, in particolar modo dell'OIC 35 per gli Enti del Terzo Settore.

1. Il rapporto di cambio

Stante la partecipazione di controllo totalitaria della Incorporante nella Incorporata non esiste alcun rapporto di cambio o concambio in quanto la Incorporante procederà all'annullamento della partecipazione nella Incorporata, la quale cesserà di esistere facendo confluire il proprio patrimonio nel fondo di dotazione della Incorporante.

1. Lo statuto della Fondazione risultante dalla fusione

Il punto n. 2 del progetto di fusione è dedicato alla conferma dello Statuto della Fondazione Incorporante che non sarà modificato a seguito dell'operazione di fusione non essendo ritenute opportune modifiche, per completezza, lo stesso è riportato negli allegati al progetto di fusione.

1. La decorrenza della fusione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2504-bis, comma 2 c.c. e dell'art. art. 2500-novies c.c., del Codice civile, gli effetti reali dell'operazione di fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile, presumibilmente entro i primi mesi del 2026 e comunque dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Tutte le operazioni contabili e fiscali della Incorporata "Rete del Dono Srl società benefit a s. u." saranno imputate al rendiconto della Incorporante "Fondazione Rete del Dono ETS" dal primo giorno dell'esercizio di effetto della fusione, secondo la disciplina prevista dal Codice civile, come sopra ricordato.

Ai fini delle imposte sui redditi l'operazione, pur trattandosi di fusione tra soggetto con attività commerciale e soggetto senza scopo di lucro (si realizza una c.d. fusione "eterogena"), mantiene comunque gli effetti di neutralità fiscale in quanto l'attività commerciale rimarrà tale nel ramo commerciale, residuale e strumentale allo scopo di utilità sociale, della Fondazione Incorporante che è dotata di partita IVA per l'attività commerciale residuale.

Nelle c.d. trasformazioni eterogenee si verificherebbe il realizzo, all'atto della trasformazione, per i beni della società che fuoriescono dal regime d'impresa, configurandosi una destinazione a finalità estranea all'esercizio di impresa, facendoli considerare realizzati in base al valore normale (art. 171 co. 1 del TUIR). Tuttavia, fanno eccezione a questa regola, e seguono quindi **il principio della neutralità (con continuità dei valori fiscali) i beni che confluiscono nell'azienda che l'ente non commerciale esercita in via non principale.**

Dal punto di vista fiscale, invece, sebbene sia garantita la neutralità fiscale per il combinato disposto tra le disposizioni di cui agli artt. 171,co.1 e 172 TUIR (*i beni della società **non** si considerano realizzati in base al valore normale, **in quanto** confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso*) il periodo d'imposta ante fusione/trasformazione durerà fino al giorno precedente a quello di efficacia della fusione/trasformazione.

1. Procedimento di fusione

1. Deposito del Progetto di Fusione (art. 2501 – ter Codice civile) per l'iscrizione nel registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per la delibera di fusione (art. 2502 Codice civile) o analogo pubblicazione sul sito internet dei soggetti coinvolti con idonee modalità, deposito al RUNTS, salvo rinuncia espressa da parte dei soci.
2. Comunicazione ai soci di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di fusione e deposito nelle sedi sociali del fascicolo contenente i seguenti Documenti illustrativi della fusione:
 - Progetto di Fusione;
 - Relazione dell'organo amministrativo che illustri il progetto di fusione (ex art. 2501 – *quinquies* Codice civile che include le indicazioni di cui al 2500-*sexies* Codice civile, per rimando dell'art. 2500-*septies* Codice civile);
 - Bilanci/Rendiconti degli ultimi tre esercizi e situazioni patrimoniali dei soggetti partecipanti alla fusione con le relazioni accompagnatorie;
3. Approvazione in Assemblea straordinaria da parte dei soggetti partecipanti alla fusione del progetto di fusione (art. 2502 Codice civile)

4. La delibera di fusione così approvata dovrà essere pubblicata sul sito web dei soggetti coinvolti, nonché depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 2502 – bis), insieme con il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori, i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale al 31.10.2025.
5. Momento conclusivo della procedura di fusione sarà l'atto pubblico di fusione che verrà redatto, con atto notarile, trascorsi i sessanta giorni di cui all'art. 2500 - *novies* Codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Tale atto dovrà poi essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del Registro delle Imprese, data da cui avrà effetto la fusione (art. 2504 Codice civile).

7. Il trattamento riservato a favore degli amministratori delle società o enti interessati dalla fusione o a particolari categorie di soci

Si significa e si conferma – come tra l'altro già indicato nel progetto di fusione – che dalla deliberanda operazione di fusione per incorporazione non deriva alcun vantaggio di natura patrimoniale o economico di natura personale per i soci o per gli amministratori di nessuno dei soggetti coinvolti nella fusione.

Per quanto sopra formulato il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei soci, ove presente, di approvare il progetto di fusione e la presente relazione, nonché di dare mandato al Presidente al fine di procedere agli atti formali necessari per addivenire alla fusione per incorporazione della società “Rete del Dono Srl società benefit a s. u.” nella Fondazione “Fondazione Rete del dono ETS”.

Data 30/12/2025

Consigliera di amministrazione

Dott.ssa Anna Maria SICCARDI

Per la Incorporante

L'amministratrice unica

Dott.ssa Valeria VITALI

Per la Incorporata